

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4271-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ANDREOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 2000

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro della difesa**

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

—————  
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1999  
—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Lo schema di accordi di cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti appartiene a formulazioni di carattere ormai collaudato con un notevole numero di Stati. Di qui la naturale propensione ad invitare l'Assemblea ad autorizzare la ratifica di questo documento relativo al Sud Africa. Semmai ci si può rammaricare che il disegno di legge sia stato presentato soltanto dopo ventisette mesi dalla firma.

Vale anche la pena di richiamare una reiterata aspirazione, mai accolta per asserite ragioni tecniche. Sembra infatti logico che non si dovrebbe alterare la fisionomia dei disegni di legge di ratifica con la menzione

delle modeste spese di carattere burocratico che comporta l'applicazione degli impegni assunti. Sarebbe logico avere in bilancio una voce globale in proposito senza appesantire i singoli atti di legislazione. Il reiterato richiamo in questa sede può forse sortire l'effetto non realizzato fino ad ora.

A prescindere dai testi è importante invece sottolineare la grande positività di quanto si sta svolgendo nel Sud Africa, in attuazione di intese interne a lungo sollecitate che non possono che essere apprezzate con grande soddisfazione dal Parlamento italiano.

ANDREOTTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

14 dicembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 dicembre 1999

La Commissione, per quanto di propria competenza, esaminato il disegno di legge, esprime parere di nulla osta, osservando che sarebbe opportuno riformulare la clausola di copertura facendo riferimento anche al bilancio 2000-2002.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 252 milioni per anni alterni a decorrere dal 1999, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



